

Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n.89/46622/2010

OGGETTO: COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI - PROGETTO PRELIMINARE VARIANTE PARZIALE N. 6 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Riva presso Chieri, con deliberazione del C.C. n. 29 del 26/10/2010, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.), in data 08/11/2010 (*prat. n. 139/2010*);

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 29 del 26/10/2010;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale n. 6 in oggetto, adottato con la deliberazione testè citata e con i relativi allegati tecnici, propone l'adeguamento urbanistico del Piano vigente al sottopasso in progetto al KM 21+120 della S.R. n. 10 "Padana Inferiore" e delle connesse opere fognarie.

La documentazione allegata contiene altresì la verifica del rispetto del settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77, la conformità ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.), la compatibilità con il P.T.C. e la Deliberazione di adozione della Variante riporta i termini di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) ai sensi della D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 35, comma 2 dello Statuto Provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 6 al P.R.G.C. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Riva Presso Chieri con deliberazione n. 29 del 26/10/2010, la seguente osservazione:
?? con la proposta di adeguare il Piano vigente al progetto definitivo del sottopasso alla S.R. "Padana Inferiore", mediante una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 10 comma 1 del D.P.R. 327/2001 (tenutasi in data 01/07/2010), l'Amministrazione Comunale ha costituito una salvaguardia urbanistica (art. 58 della L.R. 56/77) che andrebbe a riformarsi con l'adozione della Variante in oggetto, pertanto; onde evitare una doppia salvaguardia sulla medesima area, si suggerisce di integrare la deliberazione di approvazione del progetto definitivo della Variante in questione con la revoca del procedimento avviato con la Deliberazione C.C. n. 17 del 17/05/2010;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Riva Presso Chieri la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 13/12/2010

Il Dirigente
(Arch. Gianfranco Fiora)
F.to in originale